

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Specificità di contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia

Una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione.

Tribunale di Treviso, sezione terza, sentenza del 18.10.2016

...omissis...

Rappresentava inoltre *...omissis...*

di essersi attivata innanzi all'autorità giudiziaria, proponendo un ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale Civile di Roma, al fine di ottenere l'inibitoria all'escussione delle fideiussioni sopra indicate, ricorso che veniva respinto per difetto del requisito del periculum in mora, essendo nel frattempo intervenuto il decreto di sequestro penale disposto ex art. 253 c.p.p. dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Treviso delle nove polizze di assicurazione, recanti n. (...) apparentemente contratte con ...omissis...- Agenzia di Castelfranco Veneto;

che il procedimento cautelare ante causam veniva poi seguito dall'atto di citazione, con cui F...omissis... conveniva in giudizio, dinanzi al ...omissis...la loro operatività;

F. eccepiva dunque in via preliminare la continenza del presente giudizio con quello già pendente innanzi al Tribunale di Roma Sezione IX, R.G. n. 52991/2012 e, nel merito, l'infondatezza di tutte le domande attrici proposte nei confronti di F.A.D. S.p.A.

Si costituiva in giudizio anche il fff. con comparsa 05.02.2012 nella quale chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree, disconoscendo la conformità all'originale dei documenti prodotti dall'attrice e, in particolare, di quelli da 3 a 17 e da 17 a 22, nonché disconoscendo l'autenticità (ma con riserva di rinuncia) delle sottoscrizioni dei documenti 10, 21,22, delle copie autenticate dei documenti 40 e 41 e dei documenti n. 42, 45, da 47 a 56,58, 62,64 e 66.

Il convenuto richiedeva altresì l'autorizzazione alla chiamata in causa del signor U.A.B., sull'assunto dell'esistenza di un "mutuo di scopo" in quanto i quattro milioni di Euro bonificati alla H.A. sarebbero stati concessi a nome del signor P., ma per conto del signor U.B.

Allega il convenuto che tali versamenti erano destinati all'acquisto di una struttura alberghiera in Austria, che avrebbe dovuto essere pagato 48 milioni di Euro, affare poi sfumato per il mancato rispetto delle scadenze di pagamento convenute con H.A..

Il convenuto chiedeva quindi che fosse accertato che il debito verso la società attrice facesse capo direttamente al sig. B. e, inoltre, che questi fosse condannato a restituire al signor P. la suddetta somma di Euro 4.000.000,00.

Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche il sig. fff., il quale, dopo aver offerto la sua versione della vicenda e ricostruito gli antefatti all'incontro con il sig. P. ed all'operazione di investimento in questione, contestava recisamente la tesi del "mutuo di scopo" sostenuta dal convenuto, evidenziando l'assenza di qualsiasi collegamento negoziale tra il finanziamento al sig. Pff ed il preliminare di acquisto di quote societarie dal primo concluso e concludeva chiedendo il rigetto della domanda e la condanna del chiamante al risarcimento del danno da lite temeraria.

Le altre convenute G.Sfff la sig.ra Aff pur ritualmente evocate in giudizio, non si costituivano in giudizio, restando contumaci.

Così inquadrato il thema decidendum, giova in primo luogo rammentare che, per consolidata giurisprudenza (tra le tante, cfr. Cass. Civ. III, 27.7.2006, n. 17145) il giudice non è tenuto nel motivare la sentenza ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Ciò premesso e prendendo le mosse dalla domanda svolta in via principale dall'attrice verso il convenuto fff la medesima merita senz'altro integrale accoglimento.

Il convenuto infatti non ha minimamente contestato di aver richiesto ed ottenuto l'ingente finanziamento di cui parte attrice invoca il rimborso, né svolge alcuna specifica censura circa l'esatta quantificazione del debito, limitandosi ad un tanto indiscriminato quanto generico disconoscimento di gran parte della documentazione contrattuale a sua firma versata in atti, nonché a prospettare, in via del tutto ipotetica e perplessa, l'eventuale usurarietà dei tassi d'interesse passivi e la nullità di una clausola di capitalizzazione del conto corrente sul quale il finanziamento è stato erogato che lo stesso convenuto non riesce nemmeno ad individuare.

Ne discende che i fatti costitutivi della domanda attorea (la richiesta di una linea di credito a breve di Euro 7.000.000,00; l'erogazione delle somme mediante i bonifici allegati dall'attrice; l'assunzione da parte del convenuto dell'obbligo di restituzione rateale entro il 28.12.2011; il totale inadempimento del medesimo alla scadenza del termine; l'esatto ammontare del debito oggetto della domanda) possono ritenersi provati alla stregua del principio di non contestazione di cui all'art. 115 co. 2 c.p.c.

La relevatio ab onere probandi conseguente ad una contestazione non puntuale e specifica dei fatti allegati, ovvero, in ogni caso, all'assunzione di una linea di difesa nella sua sostanza logicamente incompatibile con la loro negazione, rende quindi influente l'indiscriminato e palesemente dilatorio disconoscimento di tutta la documentazione contrattuale allegata da parte attrice.

A tale riguardo, giova peraltro richiamare i più che condivisibili principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della Sez. terza 3.4.2014 n. 7775, in cui la corte rimarca che "una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale. Limitarsi a dichiarare di "contestare" un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da contestare è un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sé medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione".

Appare infine giuridicamente inconsistente la tesi difensiva secondo la quale il P. non dovrebbe rispondere dell'ingente debito assunto verso la banca attrice perché l'operazione sarebbe qualificabile in termini di "mutuo di scopo" e pertanto, non essendo andato a buon fine l'investimento cui il prestito era preordinato, il medesimo dovrebbe ritenersi a sua volta caducato e l'obbligo restitutorio dovrebbe gravare in capo alla parte per conto della quale il finanziamento era stato richiesto.

Perché possa ricorrere la figura del mutuo di scopo, legale o convenzionale, è infatti indispensabile che l'attività programmata assuma obbiettiva rilevanza causale nell'economia del contratto mediante la puntuale ed esplicita assunzione da parte del mutuatario non solo dell'obbligazione alla restituzione della somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche di quella di realizzare l'attività programmata.

Detto altrimenti, la finalità per la quale è richiesto e concesso il finanziamento deve necessariamente obbiettivizzarsi nella causa del contratto, nella sua più moderna accezione di ragion pratica dell'affare.

Perché ciò avvenga, è necessario che tutte le parti coinvolte nella complessiva operazione economica manifestino espressamente la comune volontà di attribuire rilievo causale ad uno scopo che, diversamente, è destinato a restare confinato nella giuridica irrilevanza propria del motivo soggettivo (salvo e sempre che il medesimo non sia illecito e comune alle parti).

Nel caso di specie, è agevole verificare come nel fffff. del 15 dicembre 2010 non vi sia alcun specifico riferimento all'operazione di acquisizione di quote societarie descritta dal P., né tantomeno l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'impegno a destinare le somme erogate a tale operazione.

Difetta, inoltre, qualsivoglia elemento obiettivo che consenta di ritenere che le parti abbiano inteso attribuire al finanziamento della banca attrice ed alle erogazioni del convenuto alla società del terzo chiamato un nesso funzionale di interdipendenza tale da ritenere le medesime negozialmente collegate, tant'è che lo stesso convenuto riconosce e non contesta la ampiezza e l'eterogeneità degli scopi sottesi alla richiesta del finanziamento alla banca svizzera (nel documento sopra citato vi è un vago riferimento alla necessità di ripianare preesistenti esposizioni verso banche italiane e a non meglio precisate attività di investimento).

Non sono poi pertinenti gli arresti giurisprudenziali invocati dal convenuto circa la traslazione dell'obbligo di restituzione del capitale mutuato per l'acquisto di un bene sulla parte venditrice in caso di caducazione del contratto di compravendita, perché tali arresti riguardano la ben diversa ipotesi della risoluzione del contratto di vendita per inadempimento di questo ultimo.

Nel caso di specie, invece, è circostanza incontestata che l'acquisizione delle partecipazioni sociali della società ff è sfumata (o almeno allo stato deve ritenersi tale, non essendovi in atti informazioni circa l'esito dei giudizi che fff riferisce di aver promosso innanzi alla autorità giurisdizionale austriaca) per il fatto della promissaria acquirente fffS. gmbh e le somme versate ad Hfff sono state trattenute a titolo di caparra.

Anche poi ammettendo che parte delle ...omissis...che il preliminare d'acquisto è stato sottoscritto non dal sig. B. ma, per l'appunto, dalla società C.T.S. gmbh), del debito verso la banca attrice non potrebbe che rispondere sempre e soltanto il sig. P., sia qualificando giuridicamente la fattispecie in termini di interposizione reale di persona, sia di mandato senza rappresentanza.

Le medesime considerazioni conducono all'integrale rigetto alla domanda, genericamente qualificata in termini di manleva o di garanzia, svolta dal P. verso il terzo fff

A tale riguardo, si rileva altresì che il convenuto non ha in alcun modo dimostrato che la richiesta di finanziamento fffB. Ltd costituisca l'esecuzione di un precedente mandato conferitogli dal sig. B. o da soggetti al medesimo facenti capo (mandato che, vista l'entità dei valori in gioco, avrebbe dovuto essere provato per iscritto, alla luce delle limitazioni alla prova testimoniale di cui all'art. 2721 c.c.), in virtù del quale il B. dovesse eventualmente essere tenuto a rifondere il mandatario degli esborsi sostenuti per l'esecuzione dell'attività negoziale per conto altrui.

A dire il vero, il convenuto nemmeno offre, a fondamento della domanda sottesa alla chiamata di terzo, una plausibile qualificazione giuridica dei tutt'altro che trasparenti rapporti con il B. e la società dal medesimo rappresentata (si vedano i docc. 4 e 5 prodotti dal terzo chiamato), da cui poter desumere l'assunzione da parte di questi di un obbligo alla restituzione degli importi versati ad H.A. e l'impegno a provvedervi entro un dato termine, risultando dagli atti, al contrario, la promessa di pagamento del sig. P. verso la società C.G. di un importo pressoché corrispondente al debito verso F.P.B. (cfr. doc. 4 fasc. terzo chiamato, cripticamente denominato "contratto di partecipazione finanziaria")

Sembrerebbe quindi (ma il condizionale è d'obbligo, vista l'obbiettiva opacità dei rapporti tra le parti) che i trasferimenti di denaro in contestazione si collochino nell'ambito di un più complesso rapporto in fieri, di natura associativa se non societaria, in cui il P. si era di fatto impegnato a conferire la liquidità necessaria per addivenire alla stipula del preliminare di cessione di quote della S.V.G. e versare la caparra di quattro milioni di Euro pretesa dalla banca promittente alienante e che, al contrario, non siano riconducibili (non essendovi in atti alcun documento che corrobori tale tesi) ad un distinto rapporto di mutuo concesso dal P. alla società del B., il cui collegamento teleologico alla linea di credito erogata da F. non potrebbe peraltro che essere radicalmente escluso, solo considerato il non indifferente iato temporale tra le due operazioni.

A tutto voler concedere, la domanda restitutoria avrebbe dovuto essere proposta non nei confronti della persona fisica ffffff ma della società per conto della quale le somme sono state versate e tanto basta per rilevarne l'infondatezza.

La domanda attorea non può invece trovare accoglimento nei confronti della compagnia F.fffff.
ffextracontrattuale.

La prima azione, con la quale si invoca la condanna al pagamento del debito garantito, si fonda, all'evidenza, sull'assunto della validità e della efficacia delle polizze.

I documenti in questione dovrebbero ritenersi efficaci, in quanto provenienti dall'agente generale G.fff in quanto stampate su moduli provenienti da F. e in ogni caso riferibili ad un agente della compagnia, in una situazione che giustificava il pieno e legittimo affidamento da parte di F.B. Avverso detta domanda, la convenuta ha preliminarmente eccepito la continenza con il giudizio di accertamento negativo preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Roma.

L'eccezione, che, contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinio dell'attore, è eccezione in senso lato (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 1 ord. 3.4.2013 n. 8170: "La sussistenza di un rapporto di continenza tra cause, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, e deve, altresì, essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia della relativa statuizione") è tuttavia infondata.

Soccorre il principio alla stregua del quale il rapporto esistente tra due giudizi, pendenti tra le stesse parti innanzi a differenti uffici giudiziari, in cui la speculare contrapposizione di domande non ne esaurisca l'oggetto, aggiungendosi ulteriori pretese che, pur se strettamente collegate alle prime, abbiano un titolo diverso, non è qualificabile in termini di litispendenza, né di continenza, rientrando, invece, nella più ampia nozione di connessione oggettiva di cui all'art. 40, comma 1, c.p.c. (nei termini cfr. Cass. Civ. Sez. 6-1 ord. 15.1.2016 n. 654).

Dovendosi quindi ravvisare tra i giudizi in questione un rapporto di mera connessione per il titolo e non di continenza in senso stretto, la circostanza che i due giudizi pendano in gradi diversi preclude in radice la possibilità sia di definire in rito il secondo con la rimessione degli atti al giudice del primo, sia di disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. , norma il cui ambito applicativo, alla luce della costituzionalizzazione dei principi del giusto processo e della ragionevole durata di cui all'art. 111 Cost. , deve ormai intendersi circoscritto alle sole ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico giuridico.

La domanda attorea fondata su titolo contrattuale (che ha, in buona sostanza, natura di azione di condanna all'adempimento) non può tuttavia trovare accoglimento nel merito, per la ragione più liquida della palese inefficacia delle polizze fideiussorie in questione, in quanto apparentemente sottoscritte ed attribuite ad un soggetto che ha comunque ampiamente travalicato i limiti del proprio potere rappresentativo.

È chiaramente documentato dalla procura notarile in atti (doc. 27 fascicolo F.) che la compagnia avesse conferito alla società G.S.A. di N.A. & C. il potere di stipulare e sottoscrivere contratti di assicurazione cauzionali e fideiussori per un importo di capitale assicurato per ogni singolo contratto assicurativo non superiore ad Euro 400.000,00.

L'agente non poteva quindi di certo impegnare la compagnia per la concessione di una garanzia la cui entità complessiva era quindici volte superiore il predetto limite del potere rappresentativo.

Né può venire in rilievo, ai fini dell'accoglimento della domanda principale i principi dell'affidamento e dell'apparenza del diritto, che possono essere invocati, in tema di rappresentanza, soltanto quando ricorra non solo la buona fede e l'incolpevole affidamento del terzo, ma sussista altresì un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito: comportamento colposo che nel caso di specie va recisamente escluso, sia in ragione dell'abnorme e contraddittorio contegno tenuto dalla agente di zona e dalla sua legale rappresentante (la quale si è spinta a negare formalmente la riferibilità all'agenzia delle polizze in questione) sia della mancata allegazione, da parte dell'attrice, di concreti elementi fattuali sui quali fondare un eventuale rimprovero di colpevolezza alla società rappresentata (ad esempio, il silenzio o l'acquiescenza rispetto a precedenti atti dell'agente che abbiano travalicato i limiti del potere rappresentativo, eventuali e reiterate ratifiche dell'operato del rappresentante senza poteri e così via).

In disparte ogni valutazione dei profili penali della vicenda, anche ove si ritenesse che le polizze de quibus siano state emesse e sottoscritte dal legale rappresentante della G.S.A., esse non potrebbero comunque spiegare effetti vincolanti nella sfera giuridica di F.A.D. Spa, la quale non è dunque tenuta a rispondere quale garante del debito del sig. P..

Quanto invece alla domanda subordinata, con cui l'attrice invoca la responsabilità vicaria della compagnia per il fatto illecito del proprio agente ex art. 119 Codice delle A.P., la stessa non può parimenti trovare accoglimento per l'assorbente motivo che, allo stato, non è ancora apprezzabile l'effettiva sussistenza e l'esatta entità del danno eventualmente risarcibile.

Venendo in rilievo un'ipotesi di responsabilità aquiliana per lesione del diritto di credito, l'obbligazione risarcitoria potrà infatti divenire attuale ed esigibile soltanto nel momento in cui l'attrice dimostri di aver definitivamente visto sfumare ogni chance di soddisfazione anche solo parziale del medesimo, dimostrazione che dovrà necessariamente essere offerta quantomeno con la prova dell'infruttuosa escussione del patrimonio del debitore principale, la cui incapacienza non può affatto darsi per scontata.

Non essendo stata da parte attrice nemmeno richiesta la condanna generica ai sensi dell'art. 279 c.p.c. la domanda risarcitoria svolta in via subordinata verso la compagnia convenuta non può che essere rigettata.

Allo stesso modo, non è possibile pronunciare la condanna delle convenute contumaci ai sensi dell'art. 1398 c.c. al risarcimento di un danno che non può ritenersi, allo stato, ancora verificato.

Le spese seguono la soccombenza nei reciproci rapporti processuali e sono liquidate a norma del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione, quanto alla domanda principale, dei parametri medi per lo scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e decisoria e dei minimi per la fase istruttoria, limitata alla mera produzione documentale ed alla articolazione delle istanze ex art. 183, co. 6 c.p.c.

Quanto alla convenuta F.A. Spa, questa è risultata soccombente rispetto all'eccezione in rito di continenza: tale circostanza consente di operare la parziale compensazione delle spese di lite nella misura di 1/2 nel rapporto processuale con l'attrice.

Quanto al terzo chiamato, la liquidazione viene operata con applicazione dei parametri minimi per ciascuna fase processuale, peraltro nel minor scaglione di valore della domanda da Euro 2.000.001 ad Euro 4.000.000,00, per un importo complessivo che appare comunque ampiamente remunerativo dell'attività difensiva espletata.

Appare inoltre doverosa l'applicazione a carico del convenuto C.P. della sanzione processuale di cui all'art. 96, co. 3 c.p.c. per aver egli abusato del processo resistendo in giudizio in mala fede, sollevando eccezioni speciose e strumentali, sostenendo tesi contraddittorie e prive di fondamento giuridico, sollecitando (o tentando di porre i presupposti per) defatiganti incumbenti istruttori, al solo fine di procrastinare nel tempo il momento della propria, ineluttabile, condanna.

Si ritiene quindi congrua ed adeguatamente afflittiva la condanna al pagamento nei confronti di parte attrice e del terzo chiamato di un ulteriore importo pari alla metà di quanto ai medesimi rispettivamente liquidato a titolo di rimborso delle spese di lite.
pqm

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna C.P. al pagamento in favore di F.P.B. LTD dell'importo di Euro 6.449.289,82 oltre agli interessi successivi al 21.3.2012 al tasso convenzionale previsto con capitalizzazione ai sensi del C.F.A. del 22.12.2010;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- rigetta ogni domanda del convenuto C.P. nei confronti del terzo chiamato U.A.B.;
- condanna il sig. sss.P. alla rifusione in favore di ssssss delle spese di lite che si liquidano, quanto alla prima, in complessivi Euro 54.082,00 di cui Euro 1.493,00 per anticipazioni, e quanto al secondo in Euro 27.852,00 oltre a spese generali al 15% , IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
- condanna Fsss alla rifusione, nella misura di un mezzo, in favore di F.A.D. Spa delle spese di lite che si liquidano per l'intero in complessivi Euro 52.589,00 oltre a spese generali al 15% , IVA (se dovuta) e CPA come per legge, compensandole per il residuo;

- condanna il sig. sssss alla rifusione in favore di Ussss spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 27.852,00 oltre a spese generali al 15% , IVA (se dovuta) e CPA come per legge;

- visto l'art. 96, co. 3 c.p.c. condanna il sig. Csssseee.A.B. dell'ulteriore importo di Euro 13.926,00.

Così deciso in Treviso, il 18 ottobre 2016.

Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2016.

La Nuova Procedura Civile

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola